

Ai sensi degli artt. 16 bis, commi 2 e 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012, nonché dell'art. 136, comma 2 ter, del D. Lgs. 104/2010, si dichiara che la seguente copia informatica, per la quale si procede a notifica mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito, tratta con modalità telematiche dall'esemplare presente nel fascicolo informatico, reso disponibile dai servizi informatici e telematici del competente plesso giurisdizionale, e' conforme ad esso esemplare informatico. Qualora non fosse all'originale

## AVVOCATURA DELLO STATO

Ufficio Distrettuale di Catania

C.F. 80014130878 - Fax 095/7221336

PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

CT 1054/17 SL

## CORTE DI APPELLO DI CATANIA

### Sezione lavoro

### Ricorso in Appello

**Per il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa - Ambito Territoriale per la Provincia di Ravenna - Ambiti Territoriali Abruzzo 0009 0010 0006 0005 0007 0021, (C.F. 80255230585),** in persona del rappresentante legale *pro tempore*, organicamente patrocinati dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui Uffici in Via Vecchia Ognina n. 149 sono *ex lege* domiciliati;

**parte appellante**

**Contro Cugno Garrano Raffaella**, nata a Siracusa il 21.02.1977 [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Rizza, presso il cui studio sito ha eletto domicilio;

**appellata**

**avverso la sentenza n. 380/2020, emessa dal Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, nella causa iscritta al Ruolo Generale n. 2731/2016, depositata in cancelleria il 1.7.20,** con la quale il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso spiegato da controparte, condannando l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite.

### PREMESSA

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza impugnata (all.1), ha condannato l'Amministrazione odierna appellante al trasferimento della docente e al pagamento delle spese processuali con distrazione a favore del difensore, così come segnatamente disposto:



*“1) in accoglimento del ricorso, accerta l’illegittimità del provvedimento di trasferimento della ricorrente Cugno Garrano Raffaella nelle operazioni di mobilità 2016/2017 nella Regione Emilia Romagna - provincia di Ravenna Ambito 0017, nonché dei bollettini della Regione Sicilia nella parte in cui non comprendono il nominativo di Cugno Garrano Raffaella, con l’assegnazione definitiva della stessa nella Regione Sicilia presso l’Ambito Territoriale di Siracusa, ovvero in uno degli altri Ambiti indicati, secondo l’ordine di preferenza espresso in domanda e tenuto conto del punteggio posseduto (44 punti più 6 punti aggiuntivi per ricongiungimento al coniuge militare), con conseguente condanna delle Amministrazioni scolastiche resistenti (ciascuna per il proprio ambito di competenza) ad adottare tutti i provvedimenti utili al trasferimento definitivo della ricorrente nella Regione Sicilia presso l’Ambito Territoriale di Siracusa, ovvero in uno degli altri Ambiti indicati, secondo l’ordine di preferenza espresso in domanda e tenuto conto del punteggio posseduto;*

*2) rigetta la domanda di risarcimento dei danni;*

*3) condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti (in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore) alla refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. Giuseppina Rizza), che liquida in complessivi Euro 2.049,00 - di cui Euro 49,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali -, oltre accessori di legge.*

*Siracusa, 01.07.2020”*

La sentenza appare erronea ed ingiusta sotto diversi profili per i motivi, cui è necessario anteporre in

### **FATTO**

La Ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. **(All.2)**, iscritto al n. 2731/2016 R.G., ha chiesto all’intestato Tribunale:

*“A) Accertare e dichiarare l’illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia del trasferimento della docente nelle operazioni di mobilità nella Regione Emilia Romagna, provincia di Ravenna Ambito 0017 e dei Bollettini della Regione Sicilia nella parte in cui non comprendono il nominativo della ricorrente con l’assegnazione della stessa nella Regione SICILIA AMBITO 026 SIRACUSA, SEDE DI SERVIZIO DEL CONIUGE MILITARE per diritto di precedenza, ovvero in subordine e ordine di preferenza espressa in domanda SICILIA AMBITO 0024, 0025, 0009, 0023, 0008, 0007, 0006, 0011, 0012, 0014, 0013, 0015, 0016, A0013 ABRUZZO AMBITO 009, 0010, 0006, 0005, 0007, PUGLIA AMBITO 0021, 0022, 0023, 0004, come indicati in domanda in ordine di preferenza con punti 44 più 6 punti aggiuntivi per il*



*ricongiungimento al coniuge e diritto di precedenza ex art. 13 CCNI comma 1 punto IV;*

*B) ordinare all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti al riconoscimento del suo diritto di ottenere il trasferimento in via definitiva presso la sede scolastica della Regione SICILIA AMBITO 0026 SIRACUSA, SEDE DI SERVIZIO DEL CONIUGE MILITARE per diritto di precedenza, ovvero in subordine e ordine di preferenza in domanda SICILIA AMBITO 0024, 0025, 0009, 0010, 0023, 0008, 0007, 0006, 0011, 0012, 0014, 0013, 0015, 0016, A0013 ABRUZZO AMBITO 0009, 0010, 0006, 0005, 0007, PUGLIA AMBITO 0021, 0022, 0023, 0004 come indicati in domanda in ordine di preferenza con punti 44 più 6 punti aggiuntivi per il ricongiungimento al coniuge e diritto di precedenza ex art.13 CCNI comma 1 punto VI regione Sicilia con punti 24 più 6 punti aggiuntivi per il ricongiungimento al coniuge che le sarebbe spettato di diritto in base al punteggio posseduto e riconosciuto dalla stessa Amministrazione come utile ai fini delle procedure di mobilità;*

*C) condannare la PA al risarcimento dei danni, da quantificarsi nella somma di € 5.000,00 ovvero in quella ritenuta congrua in via equitativa dal Giudice”.*

L'Amministrazione Scolastica, con memoria difensiva **(All.3)**, che si produce con i relativi allegati depositati in Cancelleria **(All.4)**, si è costituita in giudizio contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, eccepito e chiesto, giacché destituito di fondamento sia in fatto che in diritto, chiedendo il rigetto delle domande, ivi compresa quella relativa al risarcimento del danno.

Il giudice di prime cure, esaurita la discussione, pronunciava sentenza di accoglimento del ricorso e di condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'Amministrazione resistente.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione suintestata propone, con il presente ricorso, impugnazione avverso la predetta sentenza, che merita di essere riformata per i seguenti motivi in

## DIRITTO

### **1. Difetto di integrazione del contraddittorio. Rimessione degli atti al primo Giudice.**



Si deduce la nullità della sentenza di primo grado, stante l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti controinteressati inseriti nelle graduatorie per la mobilità in relazione alle quali controparte ha proposto ricorso.

Invero, il riconoscimento del punteggio richiesto nell'ambito della graduatoria per la mobilità di interesse per la ricorrente può pregiudicare gli iscritti nella graduatoria in posizione attualmente superiore a quella dell'odierna appellata.

Il che avrebbe imposto una integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, pur richiesta da controparte, ma mai effettuata.

Ciò premesso, il procedimento che ci occupa non può che andare incontro ad una pronuncia di dichiarazione di nullità della sentenza con rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

In tal senso, di recente, *ex plurimis*, **Corte di appello di Catania, sent. n. 401 del 1.07.2020**, ove è richiamata con precisione la giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto imprescindibile l'integrazione del contraddittorio in fattispecie analoghe alla presente.

## **2. Erroneità della sentenza e legittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica**

In subordine, si deduce l'erroneità della sentenza emessa all'esito del giudizio di prime cure e si chiede la riforma della stessa, previo accertamento della legittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica.

In particolare, la sentenza appare erronea nella parte in cui viene affermato:

**- che vi sarebbe stato un errore nell'algoritmo (pag.7 3, secondo capoverso);**

**- che la Ricorrente avrebbe dimostrato l'illegittimità dell'assegnazione nell'ambito di Ravenna avendo allegato che soggetti con punteggi inferiore al suo e senza titoli di precedenza sarebbero stati assegnati agli ambiti territoriali tra cui quello di Siracusa (pag. 6, primo capoverso) ;**

**- che il Miur non avrebbe fornito prove idonee ed incisive sia con riguardo ai soggetti con punteggi inferiori, sia con riferimento dell'assegnazione presso l'ambito citato (Ravenna)**

**- che a fronte delle allegazioni della ricorrente, supportate da un principio di prova, il MIUR - sul quale incombeva il relativo onere per il principio di vicinanza della prova (quale datore di lavoro pubblico che opera i trasferimenti e unico ad avere tutte le informazioni utili circa domande,**



**punteggi, precedenze, ordini di preferenze) - non ha fornito idonee, puntuali e decisive giustificazioni in merito sia alla posposizione della parte ricorrente rispetto ad altri docenti comparabili pur con punteggio inferiore, sia all'assegnazione dell'istante presso l'ambito citato; né l'Amministrazione scolastica ha allegato o dimostrato la sussistenza di titoli di precedenza vantati dai docenti che sono stati assegnati nella sede indicata dalla ricorrente in via prioritaria;**

**- che la Ricorrente vanta un diritto di precedenza per il coniuge militare anche senza movimenti in entrata e nelle altre sedi diversi da Siracusa.**

Orbene, anzitutto, è necessario evidenziare che controparte, da pag. 2 a pag. 9 del ricorso, circoscrive i confini della causa petendi asserendo:

1) di aver diritto, nell'ambito 0026 (Siracusa), al posto assegnato nella FASE D alla docente Baglieri Chiara, in quanto avente punteggio inferiore al proprio, o in subordine ad posto nell'ambito 0025 (Siracusa) o, in subordine, al trasferimento negli altri ambiti espressi in sequenza per la Regione Sicilia, quali l'ambito 0024 (Ragusa), 009 e 010 (Catania), 0023 (Ragusa), 008, 007 e 006 (Catania), 0011, 0012 (Enna), 0014, 0013, 0015 e 0016 (Messina).

2) di aver diritto al trasferimento negli altri ambiti indicati nella sequenza delle preferenze per la Regione Abruzzo e Puglia, in quanto sarebbe stata superata da docenti con punteggi inferiore al proprio e senza precedenza.

Ciò detto, l'Amministrazione, già nella memoria di costituzione di prime cure, ha ampiamente controdedotto rispetto alla fondatezza delle censure avversarie, rappresentando quanto segue.

## **2.A) QUANTO ALLA PROVINCIA DI SIRACUSA (FASE D)**

In particolare, riguardi alle doglianze relative alla graduatoria per la provincia di Siracusa, l'Amministrazione, producendo Bollettino dei movimenti afferente la FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 - (*vedasi All.7 - Bollettino Movimenti Siracusa allegato al fascicolo di primo grado*), afferenti agli ambiti **0026 e 0025** della scuola Primaria in provincia di Siracusa, ha dedotto che:

- da pag. 1 a pag. 14, sino al primo nominativo dell'Ins. Zito Paolo, sono indicati i docenti assunti entro l'a.s. scolastico 2014/2015 che hanno partecipato nella **FASE B1** del piano di mobilità straordinaria 2016/2017 e che hanno ottenuto l'assegnazione richiesta sulla tipologia di posto comune, lingua inglese e sostegno;

- da pag. 14, dal secondo nominativo dell'Ins. Bologna Marianna, a pag. 21, fino agli ultimi due nominativi, sono indicati i docenti assunti dal piano assunzionale da graduatorie del concorso pubblico D.D.G. 2012, che hanno partecipato alla **FASE B3** e che hanno ottenuto la sede definitiva in ambito provinciale;



- a pag. 21, gli ultimi due nominativi dell'Ins. Baglieri Chiara, sulla tipologia di posto comune, e dell'Ins. Argento Maria Adele, sulla tipologia di posto di sostegno, afferiscono alla **FASE D** della mobilità straordinaria”.

Quindi l'Amministrazione **ha provato** per la provincia di Siracusa:

**che nella FASE C** della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, **cui partecipava la ricorrente, non vi sono stati movimenti in entrata e quindi nulla la ricorrente poteva pretendere neppure con la precedenza per il coniuge militare;**

**che nella Fase D,** in particolare rispetto alla docente Baglieri Chiara, presa in considerazione dalla ricorrente, vi erano stati movimenti legittimi tra docenti idonei a parteciparvi e **con precedenza prioritaria a quella della ricorrente**. Infatti, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.I. (*vedasi si veda All. 5 al fascicolo di primo grado*), i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 dalle Fasi Zero ed A del piano assunzionale di cui alla L.107/2015, hanno potuto partecipare alla FASE A (per i trasferimenti provinciali) e alla FASE D (per i trasferimenti interprovinciali) della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017. Ebbene, come si evince dal Bollettino in uscita della sola FASE D (*vedasi All.9 - Movimenti in uscita Fase D fascicolo di primo gradi*), vi sono state le seguenti due movimentazioni in uscita:

1) l'Ins. Genco Adriana, assunta dalle GaE della provincia di Siracusa, su posto comune di scuola Primaria, nella FASE Zero del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 (*vedasi All.10 -Elenco assunti - pag. 3 - fascicolo di primo grado*), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dall'ambito Siracusa 0026 all'ambito provincia di Lodi;

2) l'Ins. Oliveri Maria Rosa, assunta dalle Gae della provincia di Siracusa, su posto di sostegno di Scuola Primaria, nella Fase Zero del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 (*vedasi All.10 - Elenco assunti - pag.3 -fascicolo di primo grado*), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale dall'ambito Siracusa 0026 all'ambito Sicilia 006.

A seguito di queste due movimentazioni in uscita, vi sono state due movimentazioni, come si evince dal Bollettino Movimenti afferente la FASE B, C, e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 - scuola Primaria (*vedasi All.7 - pag. 14 - fascicolo di primo grado*), ultimi due nominativi, nella Fase D in entrata:

1) **l'Ins. Baglieri Chiara, assunta nella Fase A del piano straordinario assunzionale a.s. 2015/2016 su posto comune scuole primaria (vedasi all.11 - Elenco assunti - pag. 3 - fascicolo di primo gradi), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto comune scuola primaria, lasciato libero dall'Ins. Genco Adriana, con punti 29 e precedenza prevista dal C.C.N.I., ex L.104/1992;**



2) l'Ins. Argento Maria Adele, assunta nella Fase 0 del piano assunzionale straordinario a.s. 2015/2016 su posto di sostegno scuola primaria (*vedasi All.12 - Elenco assunti - pag.3 - fascicolo di primo grado*), ha ottenuto il trasferimento interprovinciale su posto di sostegno scuola primaria lasciato libero dall'Ins. Oliveri Maria Rosa.

E' evidente quindi che il trasferimento in entrata nell'Ambito Sicilia 0026 siano avvenuti su posti che si sono resi disponibili a seguito DEL TRASFERIMENTO IN USCITA NEL CORSO DELLA FASE D, e quindi su un posto vacante e disponibile successivamente alla chiusura delle operazioni relative alla FASE C dei movimenti cui partecipava la ricorrente.

**L'Ins. Baglieri, richiamata dalla ricorrente, è stata trasferita un posto che non si era creato durante i movimenti della FASE C e quindi poi residuo nella FASE D, ma su un posto venutosi a creare nella stessa FASE D e tra docenti che erano legittimati a parteciparvi (la FASE D riguardava proprio i docenti assunti nella FASE Zero e A del piano assunzionale 2015/2016).**

Sicchè, nulla può vantare la ricorrente anche per la fase D della mobilità territoriale a.s. 2016/2017 afferente alla provincia di Siracusa.

Sul punto, il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, ha avuto modo di affermare che *"considerato che la scelta della docente Baglieri Claudia era avvenuta in una fase successiva alla fase C, alla quale partecipava la ricorrente, per la domanda presentata dalla docente Genco di trasferimento dall'ambito territoriale di Siracusa, determinando nella fase D la disponibilità di una sede che nella fase precedente non era presente. Per incidens si osserva che se la sede si fosse resa disponibile nella fase C non ci sono elementi per ritenere che la stessa sarebbe, eventualmente, spettata alla Attardo, dovendo valutare la posizione ed i punteggi di tutte quelle docenti che avevano presentato domanda di mobilità inter-provinciale per l'ambito 0026 di Siracusa"* (*vedasi- All.13 - Ordinanza del Tribunale di Bologna in composizione collegiale - fascicolo di primo grado*).

Il Tribunale di Arezzo ha statuito, rigettando respingendo un ricorso, che *"occorre sottolineare come la disciplina della FASE D espressamente dispone che la stessa avvenga nei limiti dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alla Fasi precedenti. Dunque la norma non utilizza l'espressione a seguito delle operazioni di cui alla Fasi precedenti che limiterebbe dunque la disponibilità ai posti residui una volta esaurite le Fasi B e C, ma esprime un mero riferimento temporale (...), potendo certamente avvenire che, per le ragioni più varie, i posti in precedenza non disponibili per la fase B o C, lo diventino in seguito"*



( vedasi all. 14 - Ordinanza del Tribunale di Arezzo del 26.10.2017 -R.G. 955/2017 - fascicolo di primo grado).

Anche il Tribunale di Bergamo, il quale ha affermato che “per quanto riguarda Baglieri Chiara il suo trasferimento è avvenuto nella fase D per la ragione allegata e documentata dal Miur, che nella stessa fase si è liberato un posto in uscita dalla Sicilia, per il trasferimento chiesto da Genco Adriana. Alla chiusura della Fase C non vi era quindi alcun posto disponibile in Sicilia e quello successivamente liberatosi è stato assegnato nella Fase D, in quanto le fasi sono successive e, una volta chiuse, non possono essere riaperte (vedasi All.15 - Ordinanza del Tribunale di Bergamo - fascicolo di primo grado).

A sostegno di trasmettono ulteriori pronunce giurisprudenziali favorevoli all'Amministrazione:

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 965/2018 **(All.5)**, ha affermato che “Il trasferimento della Baglieri è stato quindi effettuato su un posto resosi disponibile a seguito di un trasferimento in uscita avvenuto nella fase D e quindi successivamente alla chiusura delle operazioni relative alla fase C a cui aveva partecipato la ricorrente: non si è determinato quindi alcun pregiudizio di cui la ricorrente possa legittimamente lamentarsi”, così come di recente lo stesso Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 398/2020 **(All.6)**, ha affermato che “La previsione di fasi successive della mobilità presuppone che, conclusa la fase precedente, si proceda alla successiva, senza che le successive modificazioni dello stato di fatto possano “riaprire” le fasi precedenti, con la conseguente modifica “a cascata” di tutti i trasferimenti già effettuati e ciò non costituisce violazione delle norme procedurali né tanto meno una disparità di trattamento, essendo la fase D successiva alla fase di mobilità C, cui la ricorrente ebbe a partecipare; i posti resisi disponibili a seguito delle procedure avviate nelle fase D erano riservati esclusivamente ai docenti partecipanti alla mobilità interna tra insegnanti della stessa Fase D.

Va poi aggiunto che, in ogni caso, trattandosi di un unico posto disponibile (rectius di due, essendo intervenuto nella fase D anche il trasferimento in uscita di un'altra docente, sempre assunta entro il 2015/2016 e proveniente dalla fase 0, come documentato dall'Amministrazione), anche ove esso fosse risultato disponibile nella fase C non necessariamente sarebbe stato assegnato alla odierna ricorrente, in quanto sarebbe stato necessario valutare la posizione ed il punteggio di tutti gli altri docenti che avevano presentato domanda di mobilità interprovinciale per l'ambito 0026 di Siracusa al fine di verificare se vantassero maggior diritto...”

E' evidente, quindi, che la Ricorrente, quanto alla provincia di Siracusa, nulla poteva vantare rispetto alla FASE C e D della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017.



Dunque, la ricorrente ha lamentato solo l'illegittimità della FASE D e l'Amministrazione ha provato la piena correttezza dei relativi movimenti; eppure il Giudice di prime cure, senza nulla motivare sul punto, si limita a fare riferimento genericamente ad altri soggetti con punteggi inferiori (probabilmente riferendosi a soggetti indicati nella FASE B3), che non potrebbero neppure essere presi in considerazione in quanto la ricorrente ha circoscritto la doglianza alla sola FASE D.

Sicchè la sentenza è errata per aver ritenuto illegittima la FASE D con riferimento alla docente Baglieri Chiara (avente, in realtà, precedenza ex l.104/1992) sia per aver fatto riferimento genericamente ad altri soggetti non specificati e nemmeno indicati dalla controparte, con ciò andando a considerare fatti non censurati dalla ricorrente

E' evidente, piuttosto, che non vi è stato alcun errore di algoritmo e che in provincia di Siracusa è stato dimostrato la legittimità delle operazioni di mobilità

## **2.B) QUANTO AGLI ALTRI AMBITI DELLA REGIONE SICILIA**

L'Amministrazione ha chiaramente eccepito in prime cure che la ricorrente, a pag.2 del ricorso, accenna solo genericamente al fatto che avrebbe avuto diritto di ottenere il trasferimento negli altri ambiti indicati per la Regione Sicilia, quali gli ambiti 0024 (Ragusa), 009 e 010 (Catania), 0023 (Ragusa), 008, 007 e 006 (Catania), 0011, 0012 (Enna), 0014, 0013, 0015 e 0016 (Messina).

Si noterà che la ricorrente, quanto a questi ambiti, non compie alcuna attività assertiva in ordine ai nominativi (e perciò all'individuazione) dei docenti che assume averla superata nei predetti ambiti, in ordine ai loro punteggi che assume essere inferiori al proprio, così come del resto in ordine a quali fasi della mobilità straordinaria gli stessi avrebbero partecipato.

La domanda non è supportata da fatti costitutivi, da allegazioni probatorie e, pertanto, è generica ed inammissibile.

Peraltro, l'Amministrazione deduceva che dai Bollettini dei movimenti delle FASE B C e D della scuola primaria della provincia di Catania, indicati dalla ricorrente (006, 007, 008, 009, 0010), di Messina (13,14,15 e 16), di Ragusa (0023, 0024) e di Enna (11 e 12), afferenti la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017, che si allegano (vedasi *All.ti 16, 17, 18, e 19*) si evinceva che non vi sono stati movimenti in ambito nazionale entrata dalla FASE C (cui partecipava la docente) per assenza di posti disponibili, ma soltanto movimenti in entrata dei "trasferimenti interprovinciali i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015" (Fase B1), dei "passaggi di ruolo o di cattedra docenti assunti entro il 2014/15" (Fase B2),



dell'assegnazione *"in ambito provinciale"* dei docenti assunti da Graduatorie di Concorso 2012 (FASE B3).

Pertanto, la ricorrente, partecipante alla FASE C in Ambito Nazionale (su posto comune), non può vantare alcun diritto al trasferimento verso gli ambiti della provincia di Catania, Ragusa, Messina, Enna, così come indicati in domanda per la Regione Sicilia, in quanto non vi sono stati docenti che hanno ottenuto per tale FASE C movimenti interprovinciali in entrata in Sicilia per la scuola primaria con la mobilità straordinaria a.s. 2016/2017.

**Peraltro, la precedenza (riconosciuta) per coniuge militare non avrebbe potuto essere valutata, assieme a quelle degli altri docenti ai fini della assegnazione della sede, in quanto le sedi degli Ambiti di Catania, Ragusa, Messina ed Enna non sono state indicate come prime sedi di preferenza espressa nel modulo domanda ed, in ogni caso, poiché non coincidenti con la sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge (art.13, punto VI, C.C.N.I.)**

**E' chiaro che anche in questo caso che non vi è stato alcun errore di algoritmo essendo stato comunque provato che nella Fase C in Sicilia, anche nelle altre province non vi sono stati movimenti in entrata.**

**Inoltre, quanto sopra, rende ancora più incomprensibile cosa altro avrebbe dovuto provare l'Amministrazione di fronte ad affermazioni generiche:**

**- rispetto a quali docenti avrebbe dovuto l'Amministrazione difendersi?**  
**- rispetto a quali altri fasi oltre la FASE C (cui ha partecipato la ricorrente), ove ha provato che non si sono stati movimenti in entrata, l'Amministrazione avrebbe dovuto difendersi?**

**Il principio di prova non può essere inteso nel senso di richiedere al convenuto una difesa rispetto a generiche affermazioni che non consentono l'esplicazione del diritto di difesa medesimo, così come il relativo onere probatorio per il principio di vicinanza della prova non può essere inteso come obbligo di difendersi su quello che non è stato neppure minimamente asserito.**

\*\*\*

## **2.C) QUANTO AGLI DELLA REGIONE ABRUZZO E PUGLIA,**

Si rileva, anzitutto, che la ricorrente ha rassegnato argomentazioni, anche qui, generiche e prive di una compiuta attività assertiva e probatoria in ordine allo *status* giuridico dei docenti indicati (se assunti entro il 2014/2015, se assunti da GAE e GM del piano assunzionale 2015/2016), nonché in ordine alla FASE di partecipazione nella mobilità straordinaria a.s. 2016/2017.



Se è vero che indica una serie di nominativi, è altrettanto vero che nulla riferisce in ordine in ordine allo *status* giuridico dei docenti indicati (se assunti entro il 2014/2015, se assunti da GAE e GM del piano assunzionale 2015/2016), nonché in ordine alla FASE di partecipazione nella mobilità straordinaria a.s. 2016/2017.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del CCNI la precedenza per la convivenza del coniuge militare può essere può essere valutata, assieme alle precedenze degli altri docenti, ai fini della mobilità solo se la prima sede indicata coincida con quella della sede di servizio del coniuge militare.

**In ogni caso, l'Amministrazione ha rappresentato che il criterio di assegnazione degli ambiti territoriali, come ampiamente argomentato, non è stato rappresentato esclusivamente dal punteggio posseduto.**

Al contrario, il C.C.N.I. sulla mobilità territoriale del personale scolastico per il 2016/2017, all'art.6, nella parte appositamente dedicata alla fase in cui è stata trattata la domanda della ricorrente, prevede testualmente che: *"gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".*

Dalle lettura delle disposizioni contrattuali emerge come la mobilità sia avvenuta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e quindi che nell'assegnazione dei docenti agli ambiti desiderati ha assunto un particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle preferenze espresse dall'interessato.

In sostanza, con riguardo ad ogni ambito territoriale, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno espresso per primo tra le loro preferenze ed al termine di tale operazione coloro che sono stati soddisfatti sull'ambito da loro espresso non sono stati più trattati; successivamente - sempre all'interno di ciascun ambito territoriale - sono stati graduati coloro che lo avessero espresso come secondo nella lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale meccanismo è stato sistematicamente ripetuto per tutti gli ambiti esprimibili sino a che non sono terminati o i soggetti da trattare ovvero i posti disponibili.

In questa logica - convenuta dalle parti e che ricalca quanto fatto in occasione del piano straordinario di assunzioni e regolato dai commi 109 e 110 dell'art.1 della



legge 107/2015 - l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura.

La mobilità è stata disposta secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è stato indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti sono stati assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui fosse il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è stato determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al C.C.N.I. dell'8 aprile 2016. L'ordine in cui sono state esaminate le richieste è stato dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è stata determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovevano indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito è avvenuta secondo la tabella di vicinanza allegata all'O.M. n. 241 dell'8 aprile 2016.

A sostegno della legittimità delle operazioni effettuate dall'Amministrazione scolastica si è espresso anche il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, che - dopo aver riassunto le disposizioni di legge (legge 13.7.2015 n. 107) e contrattuali (C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto in data 8.4.21016) che hanno regolamentato la mobilità territoriale e professionale del personale docente per il corrente a.s. 2016/2017 - ha osservato che *"... Da tali disposizioni si ricava, dunque, che non esiste un'unica graduatoria nazionale nella quale confluiscono tutti i docenti, ma tante graduatorie quante sono le preferenze complessivamente espresse ..."* e che *"... per le operazioni di mobilità qui in esame si sono sostanzialmente utilizzati i medesimi criteri che già avevano regolato la fase del piano straordinario di assunzione, così come previsti dai commi 100 e 101 ..."*.

Il Giudice evidenzia come *"... In sostanza, l'ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all'interno di ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue che è ben possibile che un soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta maggior punteggio, purché lo sia stato per un ambito che egli ha espresso prima nell'ordine delle sue preferenze ..."*.



Osserva che “... Dunque, la mera allegazione dell’avvenuta assegnazione di posti in ambiti collocati, nell’ordine delle proprie preferenze, prima delle Marche, a docenti con punteggio inferiore, non può ritenersi sufficiente al fine di dimostrare l’erroneità della procedura, dovendosi tenere conto, così come pattuito dalle parti contraenti, prioritaria-mente dell’ordine di preferenze espresse e, solo nell’ambito di ciascuna preferenza, del punteggio (...)”.

Ritiene che “... la creazione di distinte graduatorie a seconda delle preferenze richieste comporta un sacrificio del criterio meritocratico del punteggio solo apparente in quanto, se pure è vero che, come di fatto avvenuto nel caso in questione, la ricorrente è stata scavalcata da docenti con punteggio inferiore, ciò è avvenuto per sedi indicate dalla stessa in un ordine di preferenza inferiore rispetto agli altri docenti che, dunque, le sono stati preferiti ...”.

Aggiunge che “... se pure è vero che tale meccanismo comporta una buona dose di casualità, essendo forse difficile per il docente prevedere dove convenga indicare la prima preferenza al fine di vedere soddisfatte la propria esigenza di non allontanarsi troppo da casa, tuttavia, è anche vero che, in considerazione del numero elevato di docenti coinvolti e del ristretto lasso di tempo previsto per la procedura, ben difficile se non quasi impossibile era l’opzione di far prevalere solo il criterio meritocratico, ovvero dello scorrimento della graduatoria. In questo caso, infatti, nell’ambito di una unica graduatoria per sede si sarebbero inseriti tutti i docenti, a prescindere dall’ordine di preferenza espressa, con la conseguenza che si sarebbero creati indistricabili intrecci tra le diverse graduatorie, essendo diritto di chi, ad esempio, per rimanere nel caso in questione, ha indicato l’ambito Molise per quarta preferenza ma ha punteggio superiore alla ricorrente, quello di attendere l’espletamento delle procedure per le restanti tre sedi”.

Conclude argomentando che “... considerata la complessità dell’operazione che ha riguardato migliaia di docenti su tutto il territorio nazionale, la procedura seguita dal Ministero non appare né irragionevole né derogatoria dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (...)”. (vedasi All.20 al fascicolo di prime cure).

La ricorrente non ha argomentato e provato in ordine alla FASE della mobilità cui hanno partecipato i docenti indicati, né tantomeno ha provato che i docenti avessero espresso le preferenze, per gli Ambiti della Regione Abruzzo e Puglia, secondo un ordine successivo a quello della ricorrente stessa.

In altre parole, la ricorrente ha indicato, tra le preferenze in domanda, gli Ambiti della Regione Abruzzo e Puglia dal 16 posto in poi e quelli dalla Regione



Puglia dal 21 posto, ma non ha provato che i docenti indicati nel corpo del ricorso abbiano espresso la preferenze per gli ambiti della Regione Abruzzo e Puglia in posizioni successive rispetto a quelle indicati dalla medesima.

**Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del CCNI la precedenza per la convivenza del coniuge militare può essere valutata, assieme alle precedenze degli altri docenti, ai fini della mobilità solo se la prima sede indicata coincida con quella della sede di servizio del coniuge militare.**

Nel caso in esame gli ambiti della Regione Abruzzo e Puglia non sono indicati come prima sede di servizio rispetto alla sede ove il coniuge è stato trasferito d'Autorità (Augusta) (vedasi All.21 fascicolo di prime cure).

In conclusione, quindi, le operazioni di mobilità sono state correttamente eseguite e la ricorrente è stata trasferita, alla luce di quanto sopra, nell'ambito Emilia Romagna dalla stessa indicato in domanda nella posizione n. 25, che di certo non può trincerarsi dietro l'assunto generico di un malfunzionamento dell'algoritmo, essendo irrilevante affermare il malfunzionamento dell'algoritmo senza spiegare *"in via analitica, sulla base di criteri obiettivi e recepitati (applicabili nella formazione delle graduatorie) il diverso risultato sperabile, in forza degli specifici titoli vantati, o gli errori inficianti, in concreto, l'iter valutativo del Miur (ad es. su punti contingenti di difformità o profili di effettiva in-congruenza dai parametri)* (Tribunale di Tivoli, Ordinanza di rigetto del 15.02.2017 - R.G. 4474/2016 (vedasi All.22 al fascicolo di prime cure).

\*\*\*

Dunque, le operazioni di mobilità territoriale e professionale (trasferimenti) sono state svolte correttamente.

Peraltro, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per l'a.s. 2016/2017 proprio in forza del coniuge militare (All. 7).

## **2. Sulla condanna alle spese**

Si chiede, dunque, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna di controparte alle spese del presente giudizio e, altresì, all'integrale pagamento di quelle del giudizio di primo grado, previa revoca della relativa statuizione di condanna erroneamente posta a carico dell'Amministrazione.

Per tutte le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata merita, dunque, di essere riformata.

Per l'effetto, tutto ciò premesso e ritenuto, le Amministrazioni suintestate, come sopra rappresentate e difese, rassegnano le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Voglia la Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*,



- dichiarare la nullità della sentenza di prime cure per omessa integrazione del contraddittorio e rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.;

- accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza appellata, rigettando ogni domanda ex adverso avanzata e dichiarando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione Scolastica nella gestione delle graduatorie per la mobilità impugnate;

- riformare la sentenza appellata nella parte in cui Giudice di prime cure condanna l'odierno appellante alla refusione delle spese e, per l'effetto della soccombenza nel presente giudizio, condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Documenti come da separato indice.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e che il contributo va prenotato a debito a norma degli articoli 11 e 158 del D.P.R. n. 115/2002

*Salvis iuribus*

*Catania, 29 luglio 2020*

L'Avvocato dello Stato  
*Christian Giuseppe  
Scalisi*

Indice allegati:

1. Sentenza del Tribunale di Siracusa appellata;
2. ricorso di prime cure;
3. memoria di primo grado;
4. allegati depositati in primo grado;
5. sent. Tribunale Torino;
6. Sentenza Tribunale di Siracusa.

